

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD): panoramica

La Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD) rappresenta un atto legislativo fondamentale all'interno dell'Unione Europea, che funge da cardine per la promozione dell'efficienza energetica e della sostenibilità nell'ambiente costruito. Emanata con l'obiettivo di mitigare le emissioni di gas serra e facilitare il passaggio a fonti energetiche sostenibili, la direttiva EPBD ha subito modifiche significative per allinearsi agli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE. Questa direttiva sottolinea l'impegno dell'UE a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in linea con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi. Con la sua recente revisione, la Direttiva definisce un quadro completo che modella il futuro delle pratiche di costruzione e ristrutturazione degli edifici in tutta l'UE, ponendo l'accento sull'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, sulla promozione di edifici a emissioni zero e sul miglioramento degli standard di prestazione energetica.

La direttiva EPBD comprende una serie di disposizioni delineate negli articoli da 1 a 12, ognuna delle quali svolge un ruolo cruciale nel perseguire gli obiettivi generali della direttiva. Questi articoli pongono collettivamente le basi per promuovere l'efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas serra e favorire lo sviluppo di pratiche edilizie sostenibili all'interno dell'UE.

Scopo (articolo 1)	La direttiva mira a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di gas serra negli edifici dell'UE, con l'obiettivo di ottenere un parco edifici a emissioni zero entro il 2050. La direttiva prevede misure come la definizione di standard di rendimento energetico, la promozione delle energie rinnovabili e l'integrazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile.
Definizioni (articolo 2)	L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini chiave per la comprensione e l'attuazione della direttiva EPBD. Queste definizioni, che includono termini come passaporto per edifici e ristrutturazioni a emissioni zero, offrono chiarezza e uniformità nell'interpretazione delle disposizioni della direttiva.
Piani di ristrutturazione nazionali (Articolo 3)	La direttiva impone agli Stati membri dell'UE di creare piani nazionali di ristrutturazione degli edifici entro il 2050, mirando a strutture efficienti dal punto di vista energetico e decarbonizzate. Questi piani devono

	<p>riguardare edifici residenziali e non residenziali, stabilendo strategie, obiettivi e scadenze per migliorare le prestazioni energetiche e ridurre le emissioni. Gli Stati membri devono presentare le bozze iniziali entro il 31 Dicembre 2025 e aggiornarle ogni cinque anni, coinvolgendo le autorità regionali e locali e conducendo consultazioni pubbliche.</p>
<p>Metodologia e requisiti minimi di prestazione energetica (Articoli 4 e 5)</p>	<p>Gli Stati membri devono adottare una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici basata su un quadro comune. Questa metodologia può essere implementata a livello nazionale o regionale. Inoltre, devono essere stabiliti requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, puntando a livelli ottimali in termini di costi e considerando fattori come gli elementi costruttivi e la qualità dell'ambiente interno. Questi requisiti devono essere rivisti ogni cinque anni per incorporare i progressi e devono prevedere esenzioni per gli edifici di particolare importanza o per alcune categorie come le strutture industriali a basso consumo energetico o gli edifici temporanei.</p>
<p>Livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica (Articolo 6)</p>	<p>La direttiva conferisce alla Commissione l'autorità di stabilire un quadro per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici attraverso atti delegati. Entro il 30 giugno 2025, la Commissione dovrà rivedere questo quadro per allinearli ai piani energetici e climatici nazionali. Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare questo quadro, tenendo conto di fattori quali il potenziale di riscaldamento globale durante il ciclo di vita e l'accessibilità delle infrastrutture energetiche. Se il confronto rivela che i requisiti esistenti sono significativamente meno efficienti, gli adeguamenti devono essere effettuati entro 24 mesi.</p>
<p>Requisiti per i nuovi edifici (Articolo 7)</p>	<p>La direttiva stabilisce mandati rigorosi per i nuovi edifici, imponendo a tutte le nuove costruzioni di soddisfare gli standard di emissioni zero entro scadenze specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro il 01 gennaio 2028, per i nuovi edifici di proprietà utilizzati dalle autorità pubbliche • Entro il 01 gennaio 2030, per tutti nuovi edifici

	<p>Gli Stati membri devono affrontare diversi aspetti relativi ai nuovi edifici, tra cui la qualità dell'ambiente interno, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi sismici, l'accessibilità per le persone con disabilità e la rimozione del carbonio associata allo stoccaggio all'interno o all'esterno degli edifici.</p>
<p>Requisiti per gli edifici esistenti (Articolo 8)</p>	<p>Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i progetti di ristrutturazione importanti migliorino la prestazione energetica degli edifici esistenti per soddisfare i requisiti minimi. Questi requisiti dovrebbero essere applicati all'intero edificio ristrutturato o a singoli elementi, a seconda della fattibilità. Quando elementi significativi dell'involucro dell'edificio vengono ristrutturati o sostituiti, la prestazione energetica deve essere conforme agli standard minimi, se possibile. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare sistemi ad alta efficienza, elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento e standard di qualità ambientale interna durante le ristrutturazioni più importanti. Anche l'accessibilità per le persone con disabilità deve avere la priorità.</p>
<p>Standard minimi di prestazione energetica (Articolo 9)</p>	<p>La direttiva impone agli Stati membri di stabilire standard minimi di rendimento energetico per gli edifici non residenziali, garantendo il rispetto di determinate soglie di rendimento energetico entro scadenze prestabilite. Inoltre, gli Stati membri devono creare una traiettoria per la progressiva ristrutturazione degli edifici residenziali al fine di raggiungere uno stato di emissioni pari a zero entro il 2050, con obiettivi specifici di riduzione energetica nel tempo. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessarie misure quali standard minimi, sostegno finanziario e assistenza tecnica, con particolare attenzione alla povertà energetica e alla garanzia di equità in tutti i settori. Sono previste esenzioni per alcune categorie di edifici e sono delineati meccanismi di applicazione, comprese le sanzioni, per garantire la conformità. La Commissione monitorerà i progressi e fornirà le raccomandazioni necessarie, con particolare attenzione all'ottimizzazione dei finanziamenti per la ristrutturazione degli edifici.</p>

Energia solare negli edifici (Articolo 10)	<p>La direttiva impone agli Stati membri di ottimizzare la produzione di energia solare nei nuovi edifici in base all'irraggiamento del sito, facilitando l'installazione di tecnologie solari economicamente vantaggiose. Richiede l'installazione di impianti solari sui nuovi edifici pubblici e non residenziali entro scadenze specifiche e ne promuove l'installazione sugli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti. Gli Stati membri devono includere le politiche per la diffusione dell'energia solare nei piani nazionali di ristrutturazione e stabilire i criteri per l'attuazione, tenendo conto di fattori quali la tipologia di edificio e l'integrità strutturale. Inoltre, gli Stati membri hanno il compito di creare un quadro completo per sostenere l'integrazione dell'energia solare negli edifici, che comprenda misure amministrative, tecniche e finanziarie.</p>
Edifici a emissioni zero (Articolo 11)	<p>La direttiva delinea le linee guida per gli edifici a emissioni zero, concentrandosi sull'eliminazione delle emissioni di carbonio in loco e consentendo l'adattabilità energetica. Gli Stati membri devono garantire che la domanda di energia in questi edifici rimanga al di sotto di soglie specifiche, fissate ad almeno il 10% in meno rispetto a quelle per gli edifici a energia quasi zero.</p> <p>Possono modificare queste soglie per gli edifici a emissioni zero ristrutturati, mantenendo la conformità con le soglie di ottimizzazione dei costi e delle emissioni.</p> <p>Inoltre, gli edifici a emissioni zero nuovi o ristrutturati devono approvvigionarsi di energia principalmente da fonti rinnovabili, teleriscaldamento efficiente o fonti prive di carbonio, con l'energia di rete come soluzione di ripiego, se necessario, e rispettando i criteri nazionali.</p>
Passaporto di ristrutturazione (Articolo 12)	<p>La direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un programma di passaporto per le ristrutturazioni entro 24 mesi, sulla base di un quadro comune. La partecipazione è volontaria per i proprietari degli edifici, a meno che non sia resa obbligatoria. I passaporti di ristrutturazione, emessi in formato digitale e possibilmente con certificati di prestazione energetica, sono preparati da esperti qualificati. I proprietari degli edifici sono incoraggiati a discutere i contenuti con gli esperti per pianificare i passi</p>

	<p>da compiere per raggiungere lo stato di emissioni zero entro il 2050. Gli Stati membri dovrebbero fornire strumenti digitali per la preparazione dei passaporti e l'integrazione con i database energetici nazionali, dove possibile.</p>
<p>Sistemi tecnici per l'edilizia (Articolo 13)</p>	<p>La direttiva impone agli Stati membri di stabilire requisiti di sistema per i sistemi tecnici per l'edilizia che coprano le prestazioni energetiche. Impone l'installazione di dispositivi di autoregolazione per il controllo del clima interno e a garanzia della salubrità degli ambienti interni. Gli edifici non residenziali a emissioni zero devono avere un monitoraggio della qualità dell'aria interna. Promuove inoltre l'accumulo di energia, le fonti rinnovabili e l'eliminazione graduale del riscaldamento basato sui combustibili fossili. Inoltre, impone l'automazione degli edifici nel settore non residenziale e il monitoraggio elettronico negli edifici residenziali.</p>
<p>Infrastrutture per la mobilità sostenibile (Articolo 14)</p>	<p>La direttiva richiede infrastrutture per la mobilità sostenibile negli edifici: gli edifici non residenziali con più di cinque posti auto devono avere punti di ricarica, circuiti di prearica e parcheggi per le biciclette. Entro il 2027, gli edifici con oltre 20 posti auto dovranno essere dotati di punti di ricarica. Gli edifici pubblici devono essere dotati di circuiti di prearica entro il 2033. Gli edifici residenziali con più di tre posti auto devono essere dotati di circuiti di prearica, parcheggio per biciclette e almeno un punto di ricarica. Gli Stati membri devono semplificare l'installazione dei punti di ricarica e allineare le politiche agli obiettivi di sostenibilità, integrandosi con la mobilità e la pianificazione urbana.</p>

Per ulteriori informazioni sull'EPBD, potete richiedere un riassunto più dettagliato in inglese.